

## **CHI DIFENDE IL CLIENTE DAL SUO DIFENSORE?**

di PIETRO ICHINO

*Articolo pubblicato sul Corriere della Sera - 3 maggio 2010*

Caro Direttore, mentre la riforma dell'avvocatura muove i primi passi in Parlamento e gli avvocati fanno - legittimamente - sentire il loro fiato sul collo ai politici, sarebbe bene che gli utenti incominciassero a fare altrettanto.

Il disegno di legge in discussione al Senato, dedicato alla promozione degli interessi economici di chi già appartiene al ceto forense, non affronta neppure di striscio quello che a me sembra il problema cruciale: il conflitto di interessi in cui l'avvocato si trova ogni volta che gli si aprono davanti due o più strade per la difesa del cliente e la strada più vantaggiosa per quest'ultimo non è la più vantaggiosa per l'avvocato stesso. Nella maggior parte dei casi, il cliente non è in grado di controllare efficacemente le scelte del difensore, come il paziente non è in grado di controllare le scelte del medico. Glielo impedisce la netta asimmetria informativa che caratterizza qualsiasi rapporto professionale: il professionista è colui che sa, il cliente è tale proprio perché nella materia specifica non sa. Per esempio, fra la transazione e il ricorso all'autorità giudiziaria, o a un arbitrato, la scelta dell'avvocato può essere dettata più dalle sue prospettive di guadagno che dall'interesse effettivo del cliente, il quale nella maggior parte dei casi non è in grado di valutare con piena cognizione i vantaggi dell'una o dell'altra scelta. Lo stesso accade nel rapporto tra medico e paziente, quando si tratta di scegliere tra diversi possibili mezzi diagnostici o protocolli terapeutici, di cui alcuni siano i più lucrosi per il terapeuta ma non i più appropriati nel caso specifico.

Mettiamoci nei panni di una persona che si è affidata a un avvocato e che si trova a nutrire un dubbio sull'adeguatezza o correttezza del suo operato. Oggi quella persona, se si rivolge a un altro avvocato per averne un parere e un consiglio, si sentirà rispondere che, a norma del codice deontologico forense, senza il consenso del primo legale la pratica non può neppure essere aperta, a meno che il rapporto con lui venga chiuso e la sua parcella interamente pagata: una norma che di fatto protegge l'avvocato incompetente o disonesto dalla "concorrenza" di quello competente e onesto. In questi casi il rapporto con il difensore può diventare, per il cliente, una trappola pericolosa. Anche perché litigare con il proprio avvocato è assai disagiata: a verificare la congruità dell'onorario per l'opera da lui svolta sarà un Consiglio dell'Ordine composto interamente da avvocati, comprensibilmente più propensi alla solidarietà con il collega-elettore che non alla sensibilità per le ragioni del cliente.

È ben vero che nella grande maggioranza dei casi sono l'onestà e la correttezza dell'avvocato a garantire il cliente meglio di qualsiasi possibile forma di controllo dall'esterno del

rapporto professionale. Ma anche l'avvocato più onesto e più competente può sbagliare ed essere tentato di non riconoscerlo; e anche nel ceto forense, come in tutti gli altri, qualche incompetente, qualche rapace e qualche disonesto c'è. Se la funzione essenziale dell'Ordine consiste nel garantire l'affidabilità dell'avvocato, la nuova legge destinata a disciplinare la materia non può eludere il problema del conflitto di interessi nel rapporto professionale.

Un modo per affrontarlo – sulla scorta delle esperienze che si offrono nel panorama internazionale – è innanzitutto quello di consentire a ciascun avvocato di rendere, con le dovute garanzie di riservatezza, una *second opinion* sul merito di qualsiasi pratica, nonché un parere sull'operato dell'altro avvocato che la segue, anche quando il rapporto tra quest'ultimo e il cliente è tuttora in corso. Ancor più efficace, poi, sarebbe l'attivazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in ogni distretto, di un servizio gratuito, aperto a chiunque intenda controllare l'opera del proprio legale e svolto congiuntamente da un avvocato e da un magistrato competenti per materia, con garanzia di rigoroso segreto su tutto quanto viene loro sottoposto.

A chiedere queste innovazioni non dovrebbero essere soltanto le associazioni degli utenti, ma prima ancora gli avvocati stessi (chi scrive è uno di loro): al prestigio della categoria non giova certo l'immagine di casta chiusa e avida, cui in passato hanno contribuito i comportamenti non irreprensibili di alcuni suoi membri, coperti di fatto da quella che poteva apparire come benevola indifferenza dei Consigli dell'Ordine.